

**Edizione di giovedì 19 Ottobre 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Requisiti per l'accesso al c.d. regime degli impatriati**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**I profili procedurali della verifica al soggetto esterovestito**  
di Marco Bargagli

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Immobili patrimonio e deduzione delle spese di manutenzione ordinaria**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Luci ed ombre nella gestione fiscale di una asd**  
di Guido Martinelli

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Riorganizzazione del gruppo senza limiti al riporto delle perdite**  
di Alberto Nordio, Claudia Bollini

## CASI OPERATIVI

---

### ***Requisiti per l'accesso al c.d. regime degli impatriati***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Una persona fisica con cittadinanza tedesca ed italiana ha vissuto tutto la sua vita in Germania.

Alcuni anni fa ha costituito in Germania una Srl di cui è amministratore e legale rappresentante. La Srl è attiva nel settore della consulenza risorse umane (*headhunter*), e ha 20 dipendenti.

A giugno la persona fisica si è trasferita in Italia insieme a sua moglie, si è iscritto all'anagrafe della popolazione di un Comune pugliese, ha stipulato un contratto di locazione e ha aperto una partita IVA come professionista per consulenza risorse umane (*headhunter*). Inoltre, ha aperto un conto corrente italiano e ha un numero di cellulare italiano. Dal posto di lavoro in Italia fornisce consulenza sia a clienti italiani che a clienti UE.

Rimane in Italia per più di 2 anni.

Non si è dimesso dalla carica di amministratore della Srl tedesca, ma ha ridotto significativamente l'emolumento come amministratore poiché svolge solo l'attività secondaria, per la quale la sua presenza in Germania è richiesta solo alcuni giorni all'anno. Inoltre, ha ancora un'ulteriore attività in Germania – intermediazione immobiliare – dalla quale genera, anche in futuro, un piccolo reddito. Anch'essa da qualificare come attività secondaria. Anche per l'intermediazione immobiliare la presenza in Germania si riduce a pochi giorni durante l'anno.

Con la presente si chiede se la persona fisica sopra descritta può usufruire del regime c.d. degli impatriati relativamente all'attività effettuata nel territorio dello Stato e pertanto fatturata con la partita Iva italiana? Relativamente all'emolumento come amministratore della società tedesca e i redditi da intermediazione immobiliare si ritiene che siano tassati in Italia secondo le regole della tassazione ordinaria (aliquota Irpef progressiva) con l'eventuale possibilità di

farsi riconoscere in Italia nella dichiarazione dei redditi le imposte sui redditi pagate in Germania.

In merito a un eventuale rischio di stabile organizzazione si precisa che la persona fisica non stipulerà contratti in Italia o lavorerà in Italia per la società tedesca, la sua attività si limita ad attività amministrativi.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***I profili procedurali della verifica al soggetto esterovestito***

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

#### **Investimenti esteri tra società e stabile organizzazione**

Scopri di più

A **livello domestico**, la residenza fiscale per gli **enti diversi dalle persone fisiche** quali, ad esempio, le società di persone, gli enti e gli altri soggetti passivi Ires (società di capitali e i trust), è disciplinata dall'[articolo 5, comma 3, lett. d\), Tuir](#) e [articolo 73, comma 3, Tuir](#).

Nello specifico, le società o gli enti, compresi i trust, sono considerati **fiscalmente residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta**, hanno la **sede legale o la sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale nel territorio dello Stato**.

In **ambito internazionale** occorre, invece, fare riferimento **all'articolo 4, del modello Ocse** di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, ove vengono **dettati specifici criteri per la determinazione della residenza fiscale del soggetto passivo**.

Nello specifico, nella particolare ipotesi in cui una società sia **considerata residente in due diversi Stati** (c.d. *dual residence*), la residenza fiscale della società (o dell'ente) sarà individuata sulla base di un **accordo tra le autorità competenti (denominato *mutual agreement*)**, che dovrà tenere conto:

- **del luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*);
- **del luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*);
- **di ogni altro fattore rilevante** (any other relevant factors).

Una volta **riqualificata la residenza fiscale della società estera**, sulla base degli elementi sopra indicati, prima di avviare la verifica fiscale occorrerà attribuire, al presunto soggetto esterovestito, **il numero di partita Iva e il codice fiscale**.

Di conseguenza, sarà **"coattivamente" aperta una posizione fiscale ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi (codice fiscale) al soggetto (formalmente) non residente**, riqualificato come **soggetto passivo d'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'[articolo 73 Tuir](#)**.

A questo punto, quando **sarà avviata la verifica fiscale**, dovrà essere **notificato al contribuente il c.d. "provvedimento autorizzativo"** (ordine di accesso – foglio di servizio necessario per

accedere presso i locali aziendali).

Sul punto, è di fondamentale importanza **valutare se gli elementi *info-investigativi* acquisiti nei confronti del soggetto non residente, nel corso delle fasi preparatorie**, consentano:

- di **accertare la sede dell'amministrazione**, ossia la sede di **direzione effettiva** (*place of effective management*) del soggetto esterovestito, luogo ove sarà formalmente **avviata la verifica fiscale**;
- di individuare **l'amministratore di fatto che gestisce la società verificata**, a cui consegnare il provvedimento autorizzativo.

Nel corso delle operazioni ispettive, sarà poi richiesta, alla parte, **l'esibizione della documentazione amministrativo-contabile riconducibile al soggetto verificato**.

Infatti, qualora la società abbia **regolarmente istituito le scritture contabili all'estero**, nella determinazione del maggior reddito imponibile (sottratto a tassazione) dovranno **anche essere riconosciuti i costi sostenuti dall'impresa**, regolarmente documentati da fattura, nota o altri documenti, che sono stati **contabilizzati in bilancio nel rispetto dei principi contabili**.

Al **termine delle operazioni ispettive** dovrà, poi, essere redatto il **processo verbale di constatazione finale**, ove evidenziare le violazioni amministrative rilevate dai verificatori e **quantificare l'imposta evasa**, atto che deve **essere poi rilasciato e consegnato in copia al contribuente**.

**Una volta sottoscritto dai verificatori e dal contribuente**, una copia del processo verbale di constatazione va consegnato al soggetto verificato, **dandone espressamente atto nel documento stesso**.

Ai fini di questo adempimento, è necessaria una **puntuale e chiara attestazione a verbale** che certifichi **l'avvenuta consegna dell'atto**, dando espressamente evidenza che la firma apposta da quest'ultimo nel processo verbale stesso, vale **anche quale conferma della ricezione del medesimo**.

Infine, avuto riguardo ai profili penali-tributari, l'**articolo 5 D.Lgs. 74/2000**, rubricato "**omessa dichiarazione**", prevede **la reclusione da due a cinque anni** nei confronti di "chiunque" **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, non presenta, essendovi obbligato, una **delle dichiarazioni relative a dette imposte**, quando **l'imposta evasa risulta superiore**, con riferimento a taluna delle singole imposte **ad euro 50.000**.

Il delitto in rassegna ha la natura di **reato istantaneo** e si consuma **decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione**.

Sempre con riferimento ai **profili penali tributari dell'esterovestizione societaria**, si è pronunciata la suprema Corte di **cassazione** (sentenza n. 41683/2018).

Viene anzitutto ribadito che **l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi e dell'Iva** grava sulle società che, **per la maggior parte del periodo di imposta:**

- hanno **la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (imposta sui redditi)**
- **hanno sede legale o anche solo amministrativa in Italia (imposta sul valore aggiunto).**

In merito, gli ermellini hanno rilevato che:

- **la prova dell'esterovestizione** derivava da un **preciso quadro indiziario penalmente rilevante**, basato su **numerosi elementi raccolti nel corso del giudizio di merito;**
- **ai fini penali**, tuttavia, il contribuente **veniva assolto dal delitto previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione** per l'impossibilità di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, il **superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma.**

Ad ogni modo, nel caso in cui nel corso di una verifica fiscale venga individuata un'ipotesi di esterovestizione societaria, **l'ipotesi di reato realizzabile può essere quella prevista e punita dall'[articolo 5, D.Lgs. 74/2000](#) (omessa dichiarazione).**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Immobili patrimonio e deduzione delle spese di manutenzione ordinaria***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

**Immobili e fisco**

Scopri di più

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 90 Tuir](#), gli immobili non strumentali (cd. “**patrimonio**”) detenuti dalle imprese concorrono alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole stabilite per i **redditi fondiari** (ovvero in base all'[articolo 70, comma 2, Tuir](#), se ubicati all'estero).

Gli immobili **patrimonio**, al pari di quelli strumentali per natura e per destinazione, producono **reddito d'impresa**, ma non in base alle regole contabili, ma secondo quanto previsto per i **redditi fondiari**. È, quindi, necessario procedere come segue:

- “pulire” il conto economico, effettuando una **variazione in aumento dei costi riferiti a tali immobili** (ammortamenti, spese di gestione, ecc.) ed una in **diminuzione per eventuali proventi** (canoni di locazione);
- effettuare una **variazione in aumento** per l'importo più elevato **tra la rendita catastale rivalutata ed il canone di locazione**, quest'ultimo ridotto di un **importo massimo pari al 15%** se sono state sostenute e documentate **spese di manutenzione ordinaria**.

Ciò significa che, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche, **la deduzione del canone di locazione non è forfettaria**, bensì **analitica e subordinata** alla dimostrazione dell'effettivo sostenimento di **costi per la manutenzione ordinaria**, ed **entro il predetto limite del 15%** ([circolare n. 10/E/2006](#)).

In merito all'individuazione delle **spese di manutenzione ordinaria**, la circolare Assonime n. 54 del 7.10.2005, ha precisato che si deve aver riguardo **soltanto a quelle individuate nell'articolo 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001**, secondo cui rientrano in tale ambito le spese relative alle “*opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici*” necessarie “*ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti*”.

Si osserva che, nella prassi, tali spese sono **sostenute dal conduttore e non dal locatore**, ragion per cui nella maggior parte dei casi l'importo che concorre alla formazione del reddito d'impresa è pari all'intero **canone di locazione** (se **più elevato della rendita catastale**

rivalutata).

L'[articolo 1576 cod. civ.](#) pone a carico del locatore l'obbligo di eseguire, durante la vigenza del contratto di locazione, tutte le **riparazioni necessarie per il mantenimento** in buono stato del bene immobile, fatta **eccezione per le piccole spese di manutenzione** che rimangono a carico del conduttore.

Nella già citata [circolare n. 10/E/2006](#), l'Agenzia delle entrate ha precisato che se le parti stabiliscono nel contratto di locazione che **le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatore sono riaddebitate al conduttore**, il locatore stesso **non potrà scomputare tali spese**, sia pure nei limiti del 15%, **dal canone** in quanto non sono rimaste a suo carico.

Inoltre, qualora in un periodo d'imposta le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatore siano **superiori al 15% del canone**, **l'eccedenza non potrà essere dedotta** nemmeno nei successivi esercizi.

Va osservato che gli immobili "patrimonio", pur concorrendo alla formazione del reddito d'impresa secondo le regole dei redditi fondiari, rientrano nella **categoria dei beni plusvalenti** in quanto diversi dai beni merce.

Pertanto, laddove siano oggetto di cessione, si realizza una plusvalenza o una minusvalenza, per la cui determinazione è necessario tener conto della **mancata deduzione delle quote di ammortamento** durante il periodo di possesso. Ne deriva che il **costo fiscale** di tali immobili è **più elevato rispetto al valore contabile** (se sono stati imputate quote di ammortamento in base ai principi contabili), con conseguente **minor plusvalenza o maggiore minusvalenza**.



## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Luci ed ombre nella gestione fiscale di una asd***

di **Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

**Novità per il mondo dello sport dilettantistico: a tu per tu con l'esperto**

Scopri di più

Pur non essendo una riforma di carattere “fiscale”, quella sulle attività sportive dilettantistiche, lascia irrisolti **molti quesiti di carattere fiscale**.

Il principale è sicuramente il rapporto tra **attività principale** – individuata dall'esercizio “*in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*” – e le **attività secondarie e strumentali** di cui all'[articolo 9, D.Lgs. 36/2021](#). Quest'ultime sono “*diverse da quelle principali*” e devono avere “*carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali*”. Tra le **attività diverse** vengono espressamente compresi i ricavi quali:

- le **sponsorizzazioni**;
- la cessione dei **diritti sulle prestazioni degli atleti**;
- la **gestione di impianti** e strutture sportive.

Premesso questo, dobbiamo ricordare che l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), de-commercializza le prestazioni “*svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali*”. Se per le prestazioni di sponsorizzazione o di somministrazione (o vendita prodotti) il tema non appare di interesse – in quanto il **provento era da considerare di carattere commerciale** (alla luce di quanto previsto dal comma quarto della medesima norma) – di maggior interesse risulta essere, invece, il ragionamento sottostante ai **proventi legati alla gestione di impianti o alla cessione di diritti degli atleti**. È pacifico domandarsi se tali proventi – essendo ora ex lege riconducibili ad **attività diverse da quelle sportive** – **potranno continuare a godere della applicazione sui ricavi della non imponibilità ai fini dei redditi e dell'iva** (diritto pacificamente riconosciuto in passato anche dalla stessa Agenzia delle entrate, ma sempre in periodo antecedente l'approvazione della disciplina in esame).

Diventa ovviamente auspicabile che, sul punto, intervenga nuovamente la prassi amministrativa. Quello che è certo è che **trattasi comunque di prestazioni connesse a quelle di carattere istituzionale** e, pertanto, anche ove si giungesse a ritenerle commerciali, **rientrerebbero comunque nel campo di applicazione della L. 398/1991**.

La circostanza, poi, che da quando sarà operativo il titolo decimo del codice del terzo settore,

le società sportive iscritte al Runtis dovranno necessariamente considerare questi proventi come commerciali (non potendo applicare più l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#)), porta a ritenere, **fino a quando non dovesse giungere una auspicata conferma di de-fiscalizzazione di detti proventi**, che anche le società sportive iscritte al Runtis **collochino**, in via prudenziale, **tali proventi tra quelli di natura commerciale**.

Non aiuta, sul punto, la previsione dell'articolo 2 D.M. 19.05.21 n. 107 (in materia di enti del terzo settore) che considera proventi da **attività secondaria** tutti quelli che: *“indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.”*

A sostegno, invece, dell'applicabilità della norma di favore, appare la previsione del comma 3 dell'[articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#), che espressamente prevede l'applicabilità dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), alla cessione dei **contratti di lavoro subordinato sportivo** degli atleti.

Ma vi è anche un altro passaggio foriero di “tempesta”. Infatti, **nella definizione dei contenuti dell'oggetto sociale**, il legislatore della riforma ha aggiunto il termine “**gestione**” che non era presente nella definizione abrogata (contenuta nell'[articolo 90, L. 289/2002](#)) che parlava esclusivamente di organizzazione di attività sportiva dilettantistica.

**L'aggiunta nell'oggetto sociale del termine gestione rischia**, anche qui in assenza di chiarimenti ministeriali, **di far considerare “non sportivi” tutti gli enti che**, fino ad oggi, **si sono limitati ad organizzare gare a cui partecipano tesserati di altri club o enti che gestiscono solo gli ingressi** (alla piscina o alla palestra), ma che non organizzano all'interno alcun tipo di attività propria **(di carattere corsistico o agonistico)**.

Ma un altro tema in chiaroscuro è la disciplina fiscale della **cessione dei contratti** e dei **premi di addestramento e formazione tecnica** previsti e disciplinati dall'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#).

Il comma 3, dell'[articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#) – disciplinando il trattamento fiscale dei compensi sui contratti di cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti (assoggettandoli ad iva ma ritenendo, per le dilettantistiche, applicabile la defiscalizzazione sopra descritta) – fa espresso riferimento all'[articolo 26, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#), ossia alla **cessione dei contratti di lavoro sportivo subordinato**. Stante il carattere tassativo delle agevolazioni, sarebbe importante chiarire **se la medesima disciplina fiscale potrà essere applicata anche alle cessioni di contratti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**.

Il [comma 4, dell'articolo 36, D.Lgs. 36/2021](#), considera operazioni “equiparate alle operazioni esenti” l'erogazione dei **premi di addestramento**. Prima domanda banale. In proiezione futura, saranno in molto poche, ma la sportiva senza partita iva per “versare” il premio la dovrà “aprire”?

La norma poi chiarisce che **il premio**, qualora sia percepito da enti dilettantistici che abbiano

optato per la L. 398/91 “*non concorre alla determinazione del reddito di tali enti*”. Si ritiene, più per buon senso che per interpretazione letterale della norma, che **se il premio si dovrà considerare** “non imponibile” per gli enti che abbiano optato per la disposizione da ultimo citata, non può che giungersi alla medesima conclusione anche **per le altre Asd o Ssd che per fatturato** (o per scelta) abbiano **scelto di non optare per tale regime forfettario**. Ma anche su questo speriamo arrivi chiarezza.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***Riorganizzazione del gruppo senza limiti al riporto delle perdite***

di **Alberto Nordio, Claudia Bollini**

Seminario di specializzazione

#### **Casi pratici di conferimenti di partecipazioni: come creare la holding**

Scopri di più

L'Amministrazione finanziaria si è recentemente espressa – con una risposta ad istanza di interpello non ancora pubblicata – in merito alla disciplina generale contenuta nell'[articolo 84 comma 3, Tuir](#), relativamente ad una complessa **operazione di riorganizzazione societaria**.

La **questione interpretativa**, posta all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, riguarda le limitazioni previste dall'[articolo 84, comma 3, Tuir](#), in tema di **riporto delle perdite** nel caso in cui si verifichino **contestualmente** le **seguenti condizioni**:

- la **maggioranza delle partecipazioni** aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite **viene trasferita** (o comunque **acquisita da terzi**), anche a titolo temporaneo;
- l'**attività principale** in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate venga **modificata**. La modifica dell'attività risulta rilevante qualora intervenga nel **periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento/acquisizione**, ovvero nei due successivi o anteriori.

Sempre l'[articolo 84, Tuir](#), prevede che **tale limitazione non si applichi** qualora le partecipazioni siano relative a società che, **nel biennio precedente** a quello di trasferimento, hanno avuto un **numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità** e per le quali, dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento, risultino un **ammontare di ricavi e proventi** dell'attività caratteristica, e un **ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato** e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, cod. civ., **superiore al 40 %** di quello risultante dalla **media degli ultimi due esercizi** anteriori.

Nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, la società istante, parte di un gruppo multinazionale, rappresentava un'articolata **operazione di riorganizzazione societaria** che aveva l'obiettivo di **semplificare l'attuale catena di controllo** e che avrebbe portato la **controllata italiana**, ovvero la società portatrice delle perdite fiscali, ad un **indiretto cambio di socio unico**, a seguito di un **trasferimento** da effettuarsi **a livello di top holding**. In tale contesto, la società istante rappresentava all'Ufficio di aver maturato un significativo quantitativo di **perdite fiscali riportabili** e, considerato che il gruppo era intenzionato a

trasferire la partecipazione, sebbene per il tramite del trasferimento della sua sub-holding, chiedeva conferma che tale operazione di riorganizzazione, unitamente ad un'eventuale modifica della attività principale, non attivasse la normativa prevista dall'[articolo 84 Tuir](#).

**Il dubbio** che ha mosso la società alla presentazione dell'interpello era connesso, in primis al fatto che anche i **trasferimenti infragruppo** sono suscettibili, in linea di principio, di rientrare nell'ambito delle previsioni dell'[articolo 84, comma 3, Tuir](#), nonché quale conseguenza dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, in merito alla riportabilità delle perdite fiscali in caso di **trasferimento indiretto delle partecipazioni**.

Infatti, giova ricordare che il **tenore letterale della norma** sembrerebbe considerare integrato il **requisito del cambio di controllo** solamente qualora vi sia un **trasferimento diretto** della maggioranza delle partecipazioni della società che riporta le perdite.

L'interpretazione confermata dall'Amministrazione con la citata risposta era già stata oggetto di anticipazione da parte della dottrina. Al riguardo, **Assonime**, con la **circolare n. 21/2016**, aveva rilevato che tra le operazioni che si possono qualificare come abusive vanno ricomprese quelle che, pur non violando direttamente le disposizioni che impongono limiti al riporto delle perdite pregresse, risultano in **contrasto con la ratio** di tali disposizioni. Così, il **trasferimento della partecipazione nella holding** (i.e. acquisto indiretto) per acquisire indirettamente **società qualificabili come "bare fiscali"**, ai fini dello sfruttamento delle perdite pregresse di queste ultime, potrebbe costituire un risultato **in contrasto con la volontà del Legislatore**.

Sul tema, alcuni anni dopo, è intervenuta anche l'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 39/2022](#), la quale, **pur confermando che il dettato letterale** della citata disposizione normativa, **non attribuisce rilievo ai trasferimenti indiretti**, ma sottolinea che la norma in commento è volta a escludere che le **perdite subite** da un soggetto in dipendenza dello **svolgimento di una determinata attività** possano **compensare redditi che derivano da un'attività profittabile, diversa** dalla prima, quando si verifichi nel "periodo sospetto" un **cambiamento della compagine sociale**. Nell'ambito di tale risposta, l'Amministrazione finanziaria conferma, quindi, che **le limitazioni al riporto delle perdite fiscali**, disciplinate dall'[articolo 84, comma 3, Tuir](#), possono trovare applicazione **anche nel caso in cui il cambio di controllo** – congiuntamente al **cambio di attività** – avvenga ad **un livello partecipativo superiore**, attraverso la cessione della rispettiva controllante (trasferimento "indiretto") e non sussistano i requisiti di operatività in capo alla società trasferita.

A tal proposito, affinché l'interpretazione fornita con la [risposta ad interpello n. 39/2022](#) sia applicabile, occorre che ci sia **"sostanziale identità tra controllante e controllata, ossia quando la controllata portatrice di posizioni fiscali sia l'unico asset (o il più significativo) che componga il patrimonio della propria controllante (anche indiretta) oggetto di trasferimento[...]"**. In altre parole, si vuole sottolineare che le limitazioni al riporto delle posizioni fiscali, al fine di contrastare il fenomeno del c.d. commercio di "bare fiscali", sono applicabili qualora vi sia **una sostanziale connessione** o, meglio, **identità**, tra la **controllante** ed il presumibile **vero oggetto della**

**cessione**: ovvero la controllata con le relative perdite fiscali riportabili.

Nel **caso in commento**, invece, la società istante rappresentava che il **cambio di controllante** indiretta, attraverso la riorganizzazione del gruppo societario, avveniva in un contesto di **semplificazione** dell'attuale complessa struttura di controllo ed interessava un intero ramo del gruppo. In particolare, il trasferimento di partecipazioni avveniva **a livello di sub-holding** e coinvolgeva, seppur indirettamente, un **numero piuttosto significativo di controllate** a catena. Veniva, inoltre, rimarcato che **l'importo delle perdite** riportabili dalla società istante, sebbene in assoluto potesse sembrare significativo, **in relazione ai patrimoni** delle altre società coinvolte nell'operazione risultava **sostanzialmente trascurabile**; si esponevano, altresì, le **ragioni economiche della riorganizzazione** prospettata, escludendo che la motivazione potesse essere di natura fiscale.

L'Agenzia delle entrate ha, quindi, confermato la **non applicabilità delle limitazioni** al riporto delle perdite fiscali di cui all'[articolo 84, comma 3, Tuir](#), in quanto nell'operazione prospettata ***“non è possibile rinvenire una sostanziale equiparazione tra la controllante indiretta trasferita e la controllata[.]”***.

In buona sostanza, si è esclusa la possibilità che si tratti di un **“trasferimento indiretto”** in considerazione del fatto che l'operazione rappresentata comporta il **trasferimento di patrimoni** e delle relative posizioni fiscali per un **ammontare molto più ampio** rispetto a quanto riferibile al “soggetto che riporta le perdite”. Si ammette, quindi, il riporto delle perdite fiscali, come pure degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze Ace, constatando che in **manca di anche uno solo dei due requisiti** previsti dalla norma che devono sussistere congiuntamente affinché possano trovare applicazione le limitazioni al riporto delle perdite **non possano operare le limitazioni** di cui all'[articolo 84, comma 3, Tuir](#).

Si può quindi concludere che, qualora si intenda procedere con una **riorganizzazione di gruppo**, che comporti anche il **trasferimento indiretto** della maggioranza delle partecipazioni di una società carica di perdite fiscali riportabili, è senza dubbio necessario interrogarsi in merito all'applicazione delle **limitazioni previste dall'articolo 84, comma 3, Tuir**, potendo escludere tali effetti solo allorché il **trasferimento delle partecipazioni** – anche indiretto – avvenga **in un contesto più ampio** e il trasferimento delle perdite fiscali ne sia solo una conseguenza fisiologicamente connaturata.